



Decreto n. 22/2020

***Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria  
Catanzaro  
Il Presidente***

**Visto** l'art. 84 del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18;

**Vista** la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. N.1454 del 19 marzo 2020 recante indicazioni applicative della normativa emergenziale introdotta dall'art. 84 D.L. 17/3/20 n.18 relativamente alle misure inerenti il processo amministrativo;

**Ritenuto** di dettare disposizioni attuative della predetta norma, per quanto riguarda la **Sezione PRIMA** del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – sede di Catanzaro;

**DECRETA**

1. A modifica del calendario delle udienze per **l'anno 2020 della 1<sup>a</sup> sezione del TAR Catanzaro** di cui al D.P. n.25/19 è istituita una nuova udienza pubblica e camerale della **Sezione Prima** per il giorno **20 aprile 2020**.
2. I giudizi cautelari di cui all'art. 84, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18, saranno decisi officiosamente con decreto monocratico "sostitutivo ex lege" della tutela collegiale nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., salvo che il ricorso non rappresenti situazioni di urgenza di cui all'art. 56, comma 1, primo periodo, c.p.a. da richiedere con apposita istanza. La relativa trattazione collegiale è fissata -ove possibile- all'**8 aprile 2020** in caso di accoglimento, con decreto monocratico, della domanda cautelare mentre è fissata al **20 aprile 2020** negli altri casi.  
A tale ultima camera di consiglio confluiranno pertanto:

- a. tutti i giudizi cautelari delle camere di consiglio **dell'11 e 25 marzo 2020, per i quali nelle more saranno adottati i decreti cautelari sostitutivi sopraindicati in attesa della trattazione collegiale;**
- b. i giudizi cautelari della camera di consiglio dell'8 aprile del 2020 privi di decreto monocratico urgente ex art. 56 c.p.a. di accoglimento per i quali non sarà chiesto dalle parti il passaggio in decisione secondo le modalità di cui ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 84 d.l. cit. e con riserva di valutazione di ogni altra diversa istanza delle parti;
- c. le controversie camerale (non cautelari) che, ove fissate per la trattazione nella CC dell'8 aprile 2020, in quella data non passino in decisione -senza

discussione orale sulla base degli atti depositati- stante l'assenza di una congiunta richiesta delle parti costituite nei due giorni liberi anteriori;

- d. i procedimenti cautelari aventi decreto di accoglimento che, **se fissati per la CC dell'8 aprile 2020**, non vengano definiti dal collegio stante l'esistenza di una previa istanza di rinvio presentata da una delle parti –entro il predetto termine di due giorni- su cui incide la misura cautelare (cfr. ultimo periodo del comma 2 dell'art. 84);
  - e. i giudizi camerali diversi dal cautelare fissati per la CC del 25 marzo 2020 e rinviata d'ufficio ai sensi dell'art. 84 co.1 D.L. cit.
3. I riti camerali non cautelari provenienti dalla CC dell'11 marzo 2020 e spostati nella CC del 25 marzo p.v., anch'essa rinviata d'ufficio, **vengono rifissati alla camera di consiglio dell'8 aprile 2020** al fine di consentire alle parti costituite di ciascun giudizio di chiederne preventivamente e congiuntamente il passaggio in decisione in quella data ai sensi del più volte menzionato comma 2 dell'art. 84 D.L. cit.
  4. I seguenti giudizi di ottemperanza depositati nel 2019: 1594, 1589, 1619, 1620, 1621, 1623, 1653, 1658, 1682, 1693, 1726, 1731, 1737, 1739, 1742, 1744, 1748, 1770, 1771, 1772 già **fissati per la CC dell'8 aprile 2020** vengono invece rinviati alla **camera di consiglio del 6 maggio 2020**.
  5. Ai sensi del comma 2 del citato art.84, al pari di quanto esposto al precedente punto 2.b con riferimento alla camera di consiglio, **nella udienza pubblica dell'8 aprile 2020** tutte le controversie di carattere ordinario fissate per quel giorno passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite mediante atto depositato entro il termine perentorio di due giorni liberi prima della udienza, con facoltà entro lo stesso termine di depositare pure brevi note.
  6. Quanto ai ricorsi già fissati per le udienze pubbliche dell'11 marzo 2020 e del 25 marzo 2020 essi sono rinviati d'ufficio alle **udienze pubbliche**, rispettivamente, del **20 aprile 2020 e del 6 maggio 2020**.  
I ricorsi della UP dell'8 aprile 2020 che non passino in decisione “de plano” secondo le modalità indicate al comma 2 del citato art. 84 saranno rinviati alla **U.P. del 20 maggio 2020**.
  7. I giudizi fissati nelle udienze pubbliche e camerali previste nel periodo compreso fra il **15 aprile e il 30 giugno 2020**, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., omissis ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il collegio, su istanza proposta, entro lo stesso termine, dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione nei termini non osservati a causa del periodo di sospensione, adottando ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a. sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

8. Fino al **30 giugno 2020**, per inderogabili ragioni organizzative, il collegio delibera in camera di consiglio, con collegamento da remoto. Il luogo da cui si collegano i Magistrati e, ove sia necessario, il personale addetto, è considerato camera di consiglio, a tutti gli effetti di legge.

La Segreteria della Sezione Prima è incaricata di ogni adempimento consequenziale

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Pennetti